

ma tutti i secoli ti chiameranno, predicheranno e confesseranno pio, elemente, principe più glorioso di tutti gli altri; noi tuoi veneziani, attribuiremo tutto alla tua virtù, felicità e clemenza, che noi viviamo, che usiamo l'aura celeste, che godiamo il commercio degli uomini.

Elegante, per verità, ed eloquente discorso! Peccato poi che sia un sogno del fiorentino storiografo, il quale, avverso com'era alla repubblica di Venezia, fece dire al Giustiniani ciò ch'egli avrebbe voluto dicesse, ma che il Giustiniani d'altronde non avrebbe potuto mai dire. Possibile, infatti, che al solo Guicciardini sia giunta notizia del discorso di questo ambasciatore; e che tutti gli storici, tutti i cronisti veneziani, anche i più vicini al tempo di quella guerra, e persino gli stessi contemporanei, l'abbiano totalmente ignorato? Ma s'egli non potè presentarsi nè all'imperatore nè ai suoi ministri; la qual cosa è certissima; come può reggere l'autenticità di quel discorso? Eppure parecchi scrittori; ma per lo più forestieri (1); assunsero la difesa del Guicciardini. Sopra tutti lo spagnuolo de la Cueva, compendiò gli argomenti degli altri, e si adoperò per ribattere le ragioni addotte in contrario dagli storici veneziani: non seppe recare per altro se non conghietture ed argomenti di supposizione: e si astenne poi del tutto dal rispondere alle lagnanze dello storico Pietro Giustiniano, consanguineo discendente dell'ambasciatore Antonio. La primaria delle sue conghietture consiste nella non curanza del Consiglio dei Dieci, il quale lasciò stampare negli stati veneziani la storia del Guicciardini senza farvi troncato quel discorso, laddove altre cose ingiuriose alla repubblica aveva fatto sopprimere; dunque, dic'egli, lo riconosceva autentico e vero. E tra le sue giudiziose supposizioni egli

(1) Il cardinale de la Cueva, autore del libro anonimo, intitolato *Lo squittinio della libertà veneta*, nel cap. IV; Jacopo Treterus, nel suo libro *Politica imperia-*
ria, lib. XI, cap. XXIII; il Goldast, *Politica imperialis*, tom. I, part. 21; Lunig, *Codex Ital. diplom.*, tom. II, sect. VI, art. 29.
lia, pag. 77; il Coringius *de finibus impe-*